

STATUTO

**Articolo 1 - Denominazione**

1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione "**Prestitalia S.p.A.**" senza vincoli di rappresentazione grafica.

1.2 La Società fa parte del "Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo" ("Gruppo").

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

1.3 Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per la emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

**Articolo 2 - Sede**

2.1 La società ha sede legale in Bergamo.

2.2 Con deliberazione del consiglio di amministrazione potranno essere istituite, modificate e sopprese, in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

**Articolo 3 - Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

**Articolo 4 – Oggetto sociale**

4.1 La società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle attività finanziarie indicate all'art. 106, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB") e specificate dalla relativa normativa secondaria di attuazione e precisamente la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisti di crediti a titolo oneroso, credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del TUB (fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione del pagamento), credito ipotecario, prestiti su pegno, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito; resta rigorosamente esclusa l'attività di rilascio di garanzie.

4.2 La società potrà altresì esercitare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti.

Tra queste rientrano:

- la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
- l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici;
- l'intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri.

4.3 La società potrà altresì esercitare attività strumentali, tra le quali:

- studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione;
- gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

- formazione e addestramento del personale.

4.4 La società potrà altresì esercitare attività connesse, tra le quali servizi di informazione commerciale.

4.5 La società potrà, infine, assumere e dismettere partecipazioni, dirette o indirette, in altre imprese, in coerenza con l'oggetto sociale e le strategie aziendali, concedere ipoteche, avalli e fideiussioni, intrattenerne rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuto utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione dei fini e delle attività della società.

4.6 Resta esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

#### **Articolo 5 - Capitale sociale**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 205.722.715 (duecentocinquemilioni settecentoventidue mila settecentoquindici/00) ed è suddiviso in complessive n. 236.735 (duecentotrentaseimila settecentoventacinque) azioni prive di valore nominale.

5.2 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di crediti o di beni in natura.

5.3 Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. Ogni azione dà diritto ad un voto.

5.4 Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

5.5 Le azioni e i diritti relativi sono liberamente trasferibili.

#### **Articolo 6 - Recesso**

6.1 Il diritto di recesso spetta solo nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

6.2 L'esercizio del diritto di recesso è regolato dalla legge.

#### **Articolo 7 – Assemblea**

7.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

7.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

7.3 La convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di amministrazione mediante avviso scritto inviato agli aventi diritto ai recapiti riportati a libro soci con modalità che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati:

- (i) il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- (ii) giorno e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- (iii) l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui, nella adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti regolarmente costituita.

7.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale con diritto di intervento e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti

del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.

7.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7.6 L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando la convocazione sia richiesta a norma di legge.

### **Articolo 8 – Diritto di intervento in assemblea**

8.1 Il diritto di intervento in assemblea viene esercitato nei termini e nei modi previsti dalla legge.

8.2 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.

8.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

### **Articolo 9 – Costituzione e modalità di funzionamento dell'assemblea**

9.1 Per la costituzione dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

9.2. L'intervento nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, può avvenire anche mediante l'utilizzo di mezzi di collegamento a distanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare è necessario che:

(i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 10 – Presidente e Segretario dell'assemblea**

10.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o, in mancanza, dall'amministratore delegato, se nominato. In caso di loro assenza, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dagli intervenuti.

10.2 Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accettare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

10.3 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio nominato dall'assemblea stessa.

10.4 Le deliberazioni dell'assemblea, quando non è previsto l'intervento del notaio, sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il notaio è designato dal presi-

dente.

### **Articolo 11 – Consiglio di amministrazione**

11.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 9 (nove) amministratori.

11.2 L'assemblea può procedere, all'atto della nomina del consiglio di amministrazione, a nominare il Presidente ed il Vice Presidente. In difetto provvede lo stesso consiglio di amministrazione.

11.3 Ad eccezione di quanto previsto all'art. 13.4 per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione ne adempie le funzioni il Vice Presidente o, nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'amministratore più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

11.4 Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

11.5 Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio si intenderà cessato e dovrà essere d'urgenza convocata, dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano tra quelli rimasti in carica, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

11.6 L'assemblea determina il compenso annuale da corrispondere al consiglio di amministrazione e può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. I componenti del consiglio di amministrazione hanno, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

### **Articolo 12 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

12.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della società, sia altrove, con cadenza almeno trimestrale e tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta motivata dalla maggioranza dei suoi membri o dal collegio sindacale.

12.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 11.3, mediante avviso scritto inviato a ciascun amministratore – con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

12.3 L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

12.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

12.5 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

12.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12.7 La verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ove per legge non debba essere effettuata da un Notaio, è effettuata da un segretario nominato dal consiglio di amministrazione anche al di fuori dei membri del consiglio stesso. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario.

12.8 Alle riunioni del consiglio di amministrazione assiste il Direttore Generale, se nominato. Potranno essere chiamati ad intervenire alle riunioni anche gli altri soggetti che il consiglio riterrà opportuno invitare.

### **Articolo 13 – Competenza e poteri del consiglio di amministrazione**

13.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riserva all'assemblea.

13.2 Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono essere oggetto di delega, se non per la materiale attuazione delle stesse, le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, delle linee e delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari,
- la valutazione, sulla base delle informazioni ricevute, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società,
- la valutazione del generale andamento della gestione,
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni,
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie e uffici di rappresentanza,
- l'acquisto e la vendita di immobili.
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni ferma in ogni caso la competenza dell'assemblea ordinaria nel caso previsto dall'art. 2361, secondo comma del Codice Civile,
- la nomina del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale, con il conferimento dei relativi poteri, nonché la nomina dei Dirigenti e i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti degli stessi,
- la nomina, previo parere del collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno previste da disposizioni legislative o regolamentari tempo per tempo vigenti.

13.3 Al consiglio di amministrazione spetta infine la competenza corrente con l'assemblea per adottare le deliberazioni concernenti:

- le fusioni e le scissioni nei casi e con le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente,
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società,

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio,

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

13.4 In caso di particolare urgenza, il presidente del consiglio di amministrazione, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero ove non nominato, del Direttore Generale, può assumere decisioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione; di tali deliberazioni dovrà essere data comunicazione al consiglio nella sua prima riunione successiva.

#### **Articolo 14 – Delega di poteri**

14.1 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinandone i poteri.

14.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale e un Vice Direttore Generale, determinandone le attribuzioni. Le cariche di Direttore Generale e Amministratore Delegato, se nominate entrambe, devono cumularsi in capo alla stessa persona.

14.3 Il Direttore Generale, se nominato, sovraintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal consiglio di amministrazione. Il Direttore Generale, se nominato, dà altresì esecuzione alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi del precedente articolo 13.4.

14.4 In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Direttore Generale, se nominato, con esclusione di quanto previsto per le deliberazioni in via d'urgenza dal precedente articolo 13.4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

14.5 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società assicurando altresì un'informativa completa e tempestiva in ordine all'esercizio dei poteri loro delegati.

#### **Articolo 15 – Rappresentanza della società**

15.1 Al presidente del consiglio di amministrazione, o a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 11.3, è attribuita la rappresentanza della società.

15.2 Il presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

15.3 All'amministratore Delegato, al Direttore Generale e al Vice Direttore Generale, se nominati, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal consiglio di amministrazione.

15.4 Il consiglio di amministrazione può altresì attribuire la firma socia-

le ai dirigenti e ai dipendenti della Società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

15.5 Il consiglio di amministrazione può inoltre, ove risulti necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 16 – Collegio sindacale**

16.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, che ne determina il compenso per l'intero mandato. Il presidente del collegio sindacale è individuato dall'assemblea.

16.2 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

16.3 Le riunioni del collegio sindacale devono tenersi almeno ogni 90 (novanta) giorni e possono avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

#### **Articolo 17 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge.

#### **Articolo 18 – Bilancio e ripartizione degli utili**

18.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio e, se la società vi sia tenuta, del bilancio consolidato.

18.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio previo accantonamento della quota stabilita dalla legge come riserva legale, saranno destinati conformemente alle deliberazioni dell'assemblea.

18.4 Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

#### **Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione della società**

19.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

19.2 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

#### **Articolo 20 – Rinvio alle disposizioni di legge**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Articolo 21 - Domicilio**

Per i loro rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è quello che risulta dai libri sociali.

Bergamo, lì 31 marzo 2025

F.to Mario Boselli

F.to LAURA CAVALLOTTI Notaio

